TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTANISSETTA

PROTOCOLLO PER LE UDIENZE CIVILI

Visto l'art. 83 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante *Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*;

Visto l'art. 36 D.L. 8 aprile 2020 n. 23, che proroga all'11 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83 commi 1 e 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18;

visto il DPCM 9 marzo 2020;

vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 26 marzo 2020, contente le linee guida per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza epidemiologica da *covid-19*;

visti i provvedimenti della DGSIA del 10 e 20 marzo 2020;

visto il decreto del Presidente del Tribunale n. 9/2020 del 19 marzo 2020, con cui sono state adottate misure organizzative per il periodo fino al 15 aprile 2020;

visto il provvedimento del Presidente della Sezione Civile e della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale n. 7 del 20 marzo 2020 con cui sono state fornite indicazioni per l'ottemperanza al decreto su richiamato;

ritenuto che, al fine di garantire lo svolgimento delle udienze civili con *modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti*, appare opportuno individuare soluzioni condivise per la durata del periodo emergenziale.

Quanto sopra premesso, fra il Presidente del Tribunale di Caltanissetta, anche quale Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Caltanissetta, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, si conviene quanto segue.

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

Nella prima fase compresa tra il 16 aprile e l'11 maggio 2020 secondo le disposizioni dell'art. 83 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e dell'art. 36 D.L. 8 aprile 2020 n.

23, l'attività giudiziaria in materia civile sarà limitata ai soli procedimenti indicati nell'art. 83, comma 3 lettera a), D.L. n. 18/2020, e a quelli dichiarati urgenti ai sensi della richiamata norma, fatte salve eventuali modifiche della disposizione sul punto in sede di conversione del decreto legge, con le seguenti precisazioni:

- i giudizi di separazione e divorzio contenziosi in fase presidenziale, i procedimenti per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, i procedimenti per la regolamentazione dei rapporti tra i genitori ed i figli nati fuori dal matrimonio, i procedimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria, le procedure prefallimentari e fallimentari, le procedure esecutive, i procedimenti di competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale non possono essere considerati urgenti di per sé, in mancanza di specifiche e gravi ragioni. Tali ragioni devono essere individuate alla stregua dell'art. 83, comma 3, lett. a), D.L. n. 18/2020, in base alle indicazioni contenute nelle linee guida del CSM e alle disposizioni di cui al provvedimento del Presidente del Tribunale n. 9/2020. I Procuratori, o il PM nei procedimenti in cui ne è prevista la partecipazione, in seno al ricorso, o alla memoria di costituzione, o con apposita istanza da depositare tempestivamente, comunque, almeno sette giorni prima della data d'udienza, ove fissata, preciseranno le ragioni che non consentono il differimento;

- per le procedure fallimentari, esecutive, immobiliari e mobiliari, rimangono ferme le disposizioni di cui al provvedimento del Presidente di Sezione n. 7/2020 del 20 marzo 2020, pubblicato nel sito web del Tribunale, con la precisazione che l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020;

- la dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. a), D.L. n. 18/2020, deve essere fatta, mediante apposito provvedimento, per le cause già iniziate, dal giudice assegnatario, per quelle di nuova assegnazione, secondo la delega conferita dal Presidente del Tribunale nel richiamato decreto, dal presidente di sezione su segnalazione del giudice assegnatario, ovvero del relatore per le collegiali, alla stregua dei criteri di cui sopra. I giudici al fine di emettere la *dichiarazione di urgenza* devono valutare la gravità del pregiudizio tenendo conto della necessità di contemperare l'interesse delle parti, in relazione al pregiudizio specificamente rappresentato, e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento. Resta fermo che, per tutti i procedimenti indicati nell'art. 83, comma 3, lett. a), ed anche nel caso in cui intervenga la dichiarazione di urgenza, potrà essere valutato il rinvio ove, in presenza di diritti disponibili, siano le parti a richiederlo.

Per la trattazione delle cause urgenti vanno osservate le modalità previste dall'art. 83, comma 7, lettere f) ed h), D.L. n. 18/2020, in linea generale con la opzione per la trattazione scritta in quelle in cui è prevista la partecipazione solo dei procuratori delle parti e da remoto per le cause in cui è prevista la partecipazione dei procuratori e delle parti personalmente, utilizzando l'applicativo *Microsoft Teams* e *Skype for Business* messo a disposizione dalla DGSIA.

Le modalità di trattazione scritta o da remoto non possono essere usate per escutere testi o esperire l'interrogatorio formale.

Art. 2

(Udienza da remoto ai sensi dell'art. 83 comma 7 lettera f) D.L. n. 18/2020)

Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto:

Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni, salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se ne è prevista la partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link, che potrà essere inserito nel provvedimento stesso.

Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della regolare comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.

Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore (e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso) potranno accedere al fascicolo informatico mediante "*richiesta di visibilità*", e, all'atto della costituzione, dovranno indicare un indirizzo mail (non pec) cui verrà inviato, ove non indicato nel provvedimento di fissazione dell'udienza, il link per il collegamento da remoto al più tardi la mattina dell'udienza, nonché il recapito telefonico in cui possono essere reperibili al momento dell'udienza. Inoltre dovranno depositare copia del proprio documento di identità o tesserino di iscrizione all'Albo degli Avvocati e dell'eventuale domiciliatario o del delegato all'udienza. I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un indirizzo mail (non pec), cui verrà inviato il link per il collegamento da remoto, nonché un recapito telefonico per la risoluzione per le vie brevi delle problematiche che potranno sorgere nel corso del collegamento o in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

Nelle predette ipotesi il giudice valuterà la necessità di disporre un rinvio dell'udienza.

La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di svolgimento dell'udienza con le modalità da remoto ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".

Qualora le parti intendano comparire all'udienza da remoto, i difensori dovranno comunicare per la parte che intende partecipare in luogo diverso dallo studio del difensore, il numero di utenza telefonica e l'indirizzo di posta elettronica semplice (non pec) da cui potersi collegare.

Svolgimento dell'udienza da remoto:

Nel verbale di udienza il giudice, che potrà collegarsi da luogo fisico diverso dal Tribunale:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali

magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);

2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati, nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento contenente il link del collegamento;

4. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;

5. ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere, utilizzando la "consolle d'udienza" potrà curare anche la verbalizzazione;

6. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo - sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT.

In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio.

Al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il giudice darà lettura del verbale di udienza.

Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto, per la lettura dei provvedimenti e l'avviso di deposito del verbale di udienza.

Le parti potranno concordare di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del provvedimento conclusivo.

Ove non dovesse essere possibile utilizzare le modalità sopra descritte, il giudice, nella determinazione delle modalità di trattazione dovrà valutare, in via prioritaria, il contrasto all'emergenza epidemiologica e, quindi, disporre in modo da evitare in modo assoluto, inderogabilmente, assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone.

L'udienza non potrà in nessun caso essere pubblica.

Art. 3

(Udienza tramite trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lettera h) D.L. n. 18/2020)

Attività preliminari all'udienza:

Il giudice dovrà comunicare preventivamente con provvedimento telematico e con un anticipo non inferiore a sette giorni che l'udienza si svolgerà a trattazione scritta secondo le modalità previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18/2020.

Nel provvedimento dovrà essere indicato il termine, non inferiore a cinque giorni prima dell'udienza fissata, in cui le parti dovranno provvedere allo scambio ed al deposito nel fascicolo telematico di note contenenti le sole istanze e conclusioni, ed un successivo termine non inferiore a tre giorni prima per eventuali note di replica; saranno inoltre stabilite le modalità di acquisizione delle conclusioni del P.M. nelle cause in cui ne è prevista la partecipazione. Saranno altresì concordate con l'Ufficio del P.M. modalità telematiche di consultazione dei fascicoli d'udienza.

La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta".

Le note scritte recheranno la dizione "note di trattazione scritta" e saranno redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza; le prime recheranno nella intestazione l'indicazione dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato.

Svolgimento del processo:

Alla data fissata il giudice, verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento indicato nel paragrafo precedente, emetterà il provvedimento fuori udienza. Se il procedimento non sarà definito, provvederà a fissare la data della nuova udienza, segnalando alla Cancelleria l'urgenza, ove necessario. L'udienza comunque fissata costituirà il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice.

Per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

Art. 4

(Camere di consiglio)

Per limitare la presenza dei magistrati negli uffici e così garantire con maggiore efficacia il rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio, le camere di consiglio, nei casi in cui non è prevista la partecipazione delle parti, si svolgeranno mediante l'utilizzazione dell'applicativo messo a disposizione dalla DGSIA *Microsoft Teams*. Il giudice adotterà le misure necessarie per garantire la segretezza della camera di consiglio ed evitare la visibilità da parte di terzi.

Art. 5

(Ulteriore efficacia)

L'efficacia delle disposizioni che precedono si estenderà automaticamente al

periodo successivo all'11 maggio 2020 ove dovessero intervenire provvedimenti normativi di proroga del termine finale della prima fase.

Inoltre le precedenti disposizioni di cui agli articoli 1, ultimo comma, 2, 3 e 4 saranno efficaci anche nella seconda fase fino al 30 giugno 2020, di cui all'art. 83, co. 6 e 7, D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Caltanissetta, 27 aprile 2020.

Il Presidente del Tribunale
Dott. Daniele Marraffa

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Amedeo Bertone

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Avv. Pierluigi Zoda